

## Punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

Modifica degli artt. 13, 41 e 47 dello Statuto sociale.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.



## **Relazione del Consiglio di Amministrazione – ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (e successive modifiche) – in ordine alla modifica degli artt. 13, 41 e 47 dello Statuto sociale**

**(redatta in conformità allo Schema n. 3 Allegato 3A Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche)**

Signori Soci,

la presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi dell’art. 72 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato), è volta a illustrare e motivare la proposta – indicata al punto 4 dell’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria – di modificare alcune disposizioni dello Statuto sociale. Gli interventi statutari proposti corrispondono anzitutto alle indicazioni in tema di governance formulate dalla Banca d’Italia all’esito degli accertamenti ispettivi recentemente condotti presso Bipiemme. In tale ambito, l’Autorità di Vigilanza ha raccomandato, in particolare, interventi diretti ad agevolare ulteriormente una significativa partecipazione dei Soci all’Assemblea della Banca, e un riesame delle politiche di remunerazione e incentivazione, al fine di renderle compatibili con le “Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari” (emanate dalla Banca d’Italia, lo scorso 30 marzo, in attuazione della direttiva 2010/76/UE).

Nell’occasione, il Consiglio di Amministrazione ha formulato talune modifiche statutarie (art. 41) dirette alla rimodulazione del meccanismo di composizione del Collegio Sindacale della Banca.

Si illustrano, di seguito, le modifiche che si propone di apportare allo Statuto sociale, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Banca d’Italia.

### **Art. 13 (Deleghe assembleari)**

Nell’ottica di agevolare una ancor più significativa partecipazione dei Soci alle Assemblee della Banca – e nell’accogliere le raccomandazioni formulate al riguardo dalla Banca d’Italia – il Consiglio di Amministrazione propone un’ulteriore implementazione rispetto a quella deliberata dall’Assemblea dello scorso 30 aprile riguardo al numero massimo delle deleghe assembleari che il singolo Socio può detenere, che passano da tre a cinque. Tale proposta di modifica, peraltro, si inserisce nel più ampio processo di accrescimento della partecipazione dei Soci alle Assemblee, in linea anche con la disciplina delle assemblee video collegate, oggetto di modifica nel Regolamento Assembleare nella parte ordinaria della presente Assemblea.

### **Art. 41 (Elezioni Sindaci di minoranza)**

Come noto, l’art. 144-sexies, co. 10, del Regolamento Emittenti Consob, dispone che “nel caso in cui lo statuto preveda l’elezione di più di un sindaco di minoranza i posti si ripartiscono proporzionalmente secondo i criteri previsti dallo statuto stesso”.

A tal fine, si propone che l’attuale meccanismo statutario di nomina del Collegio Sindacale (che, prevede, nel caso vengano votate due liste di minoranza, la partecipazione di entrambe, indipendentemente dai voti ottenuti, alla composizione dell’organo) venga integrato da un criterio di attribuzione che tenga conto del numero dei voti ottenuti dalle diverse liste di minoranza.

In particolare, si propone di consentire alla “seconda minoranza” di esprimere un Sindaco effettivo e un supplente a condizione di aver ottenuto un numero di voti non inferiore al 5% dei voti complessivamente espressi.

In caso di non raggiungimento di tale percentuale, i suddetti Sindaci verranno tratti dalla lista della “minoranza più votata” (cui, pertanto, verranno attribuiti due Sindaci effettivi e due supplenti), fermo restando quanto già previsto dallo Statuto nel caso di presentazione di una lista da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (si ricorda infatti che, in tale ipotesi, un membro effettivo e un membro supplente sono tratti dalla lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, alla sola condizione che la stessa abbia ottenuto un numero di voti non inferiore al 5% dei voti complessivamente espressi).

La suddetta proposta di modifica – all’esito della quale risultano comunque integralmente salvaguardate le esigenze di legge (presenza di minoranze nell’organo di controllo, assegnazione della presidenza del collegio alla minoranza più votata) – intende stabilire, attraverso la richiesta di un livello minimo di rappresentatività, un presidio a fronte di possibili liste prive di reale seguito tra i Soci.

### **Art. 47 (Compensi Amministratori e dipendenti)**

L’attuale formulazione dell’art. 47 dello Statuto prevede, fra l’altro, che venga riservato annualmente a tutti i dipendenti, salvo l’Assemblea deliberi di non distribuire un dividendo sull’utile d’esercizio, un importo – già ricompreso nel conto economico dell’esercizio – pari al 5% dell’utile lordo (inteso come “utile della operatività corrente al lordo delle imposte” calcolato prima

dell'importo da determinare), lasciando al Consiglio di Amministrazione la fissazione delle forme e modalità di erogazione di tale importo. Nel medesimo articolo di Statuto, viene altresì previsto che – al verificarsi dei presupposti di cui sopra – al Consiglio di Amministrazione venga annualmente riservato un importo pari allo 0,25% dell'Utile lordo.

In proposito, al fine di rendere compatibile la suddetta previsione statutaria con le citate "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari", nonché alla luce delle indicazioni formulate in argomento dalla stessa Banca d'Italia, si propone di modificare l'art. 47 dello Statuto escludendo dall'applicazione dello stesso i dipendenti che rivestono posizioni apicali, per i quali, infatti, le citate "Disposizioni di vigilanza" prevedono regole più stringenti circa la determinazione ed erogazione della componente variabile della remunerazione. Nella medesima ottica viene eliminata dallo Statuto la previsione riguardo all'importo destinato annualmente al Consiglio di Amministrazione.

La formulazione statutaria proposta prevede, inoltre, che l'importo da attribuirsi al restante personale dipendente sia corrisposto mediante azioni soggette a un vincolo triennale di indisponibilità da parte dell'assegnatario.

Ciò premesso, si riportano di seguito i testi degli interventi statutari proposti:

Testo vigente	Nuovo testo proposto
<p><b>Articolo 13, terzo e quarto comma</b></p> <p>(....)</p> <p>Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, mediante delega scritta.</p> <p>Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, fatte salve le disposizioni di legge, di Statuto e del Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria.</p> <p>(....)</p>	<p><b>Articolo 13, terzo e quarto comma</b></p> <p>(....)</p> <p>Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, mediante delega scritta. <b>La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci o ai dipendenti della Società o delle società da essa controllate.</b></p> <p>Ciascun Socio non può rappresentare più di <del>tre</del> <b>cinque</b> Soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, fatte salve le disposizioni di legge, di Statuto e del Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria.</p> <p>(....)</p>
<p><b>Articolo 41, undicesimo comma</b></p> <p>(....)</p> <p>Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre membri effettivi e due supplenti; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un membro effettivo e un membro supplente; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la seconda sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i restanti membri effettivo e supplente.</p> <p>(....)</p>	<p><b>Articolo 41, undicesimo comma</b></p> <p>(....)</p> <p>Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre membri effettivi e due supplenti; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un membro effettivo e un membro supplente; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la seconda, <b>a condizione che abbia ottenuto un numero di voti non inferiore al 5% dei voti complessivamente espressi</b>, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i restanti membri effettivo e supplente; <b>in difetto, i restanti membri effettivo e supplente vengono tratti dalla seconda lista, fermo restando quanto stabilito nel presente articolo per il caso di presentazione di una lista da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.</b></p> <p>(....)</p>

#### Articolo 47, primo, secondo e terzo comma

Salvo che l'Assemblea deliberi di non distribuire un dividendo a valere sull'utile d'esercizio, viene annualmente riservato a tutti i dipendenti in servizio, ovvero a fondi collettivi a cui gli stessi risultino iscritti, un importo – ricompreso nella voce "spese per il personale" del conto economico – pari al 5% dell'utile lordo. Ai fini della determinazione di tale importo, per utile lordo si intende l' "utile della operatività corrente al lordo delle imposte", calcolato prima dell'importo da determinare (nel seguito "Utile Lordo").

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà le forme e le modalità dell'erogazione ai beneficiari del suddetto importo. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi di attribuirlo, in tutto o in parte, mediante azioni già assegnate in acconto e/o ancora da assegnare, il valore di riferimento delle stesse sarà pari alla media delle quotazioni di Borsa rilevate nei 30 giorni precedenti l'assegnazione, al netto del costo delle azioni per il beneficiario.

Viene inoltre annualmente riservato al Consiglio di Amministrazione – sempre che ricorrano i presupposti di cui al primo comma del presente articolo – un importo pari allo 0,25% dell'Utile Lordo.

(....)

#### Articolo 47, primo, secondo e terzo comma

Salvo che l'Assemblea deliberi di non distribuire un dividendo a valere sull'utile d'esercizio, viene annualmente riservato a tutti i dipendenti in servizio, **fatta eccezione per coloro che rivestono posizioni apicali**, ovvero a fondi collettivi a cui gli stessi risultino iscritti, un importo – ricompreso nella voce "spese per il personale" del conto economico – pari al 5% dell'utile lordo. Ai fini della determinazione di tale importo, per utile lordo si intende l' "utile della operatività corrente al lordo delle imposte", calcolato prima dell'importo da determinare (nel seguito "Utile Lordo").

~~Il Consiglio di Amministrazione stabilirà le forme e le modalità dell'erogazione ai beneficiari del suddetto importo. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi di attribuirlo, in tutto o in parte,~~ **Il suddetto importo viene attribuito** mediante azioni, già assegnate in acconto e/o ancora da assegnare, **che saranno soggette a un vincolo triennale di indisponibilità da parte dell'assegnatario.** ~~Il~~ il valore di riferimento delle **stesse azioni** sarà pari alla media delle quotazioni di Borsa rilevate nei 30 giorni precedenti l'assegnazione, al netto del costo delle azioni per il beneficiario.

~~Viene inoltre annualmente riservato al Consiglio di Amministrazione – sempre che ricorrano i presupposti di cui al primo comma del presente articolo – un importo pari allo 0,25% dell'Utile Lordo.~~

(....)

In ottemperanza agli obblighi regolamentari vigenti (in particolare, punto 3, schema n. 3, allegato 3A del Reg. Consob 11971/99 e successive modifiche), si fa presente che le modifiche statutarie in oggetto non rientrano in alcuna ipotesi legislativa o statutaria comportante il diritto di recesso dei Soci.

Signori Soci,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano:

- udita e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;
- subordinatamente alle autorizzazioni di legge

#### delibera

- di approvare la nuova formulazione degli artt. 13, 41 e 47 dello Statuto sociale nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- di delegare al Presidente e a ciascuno dei Vice Presidenti, disgiuntamente tra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle modifiche statutarie deliberate, nonché per apportare al deliberato assembleare tutte quelle varianti, modifiche e aggiunte eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria o dall'Organo di Vigilanza".

Milano, 12 maggio 2011

Il Consiglio di Amministrazione